

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada AIFVS onlus

CHE FARE DOPO UN INCIDENTE STRADALE

dalla parte del danneggiato



www.vittimestrada.org



Che fare dopo un sinistro stradale (dalla parte del danneggiato) aggiornato al
15 marzo 2011

CHE FARE DOPO UN INCIDENTE STRADALE

dalla parte del danneggiato

| INDICE | PAGINA |
|---|--------|
| Premessa | 4 |
| Misure preventive | 4 |
| 1. Attività immediate | 5 |
| 2. Accertamenti | 6 |
| 3. Primi provvedimenti | 7 |
| 4. Testimoni | 8 |
| 5. Avvocati | 8 |
| 6. L'attività professionale dell'avvocato | 9 |
| 7. Onorari e spese legali | 10 |
| 8. Procedimento penale | 11 |
| 9. Istruttoria sul danno | 15 |
| 10. Provvisoria | 16 |
| 11. Risarcimento del danno | 16 |
| 12. Contenzioso | 17 |
| 13. Visite | 17 |
| 14. Reclami | 17 |
| 15. Il danno alla persona | 17 |
| 16. Tabelle | 21 |
| 17. RECAPITI UTILI | 22 |



Premessa

Questo opuscolo, preparato dall' Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aggiornato alle norme del 2011 con la collaborazione dell'Avv. Gianmarco Cesari intende fornire punti di riferimento a chi ha riportato lesioni personali o ha perduto una persona cara in un incidente stradale.

Ci auguriamo che la sua consultazione riesca di aiuto nella dimensione, improvvisa e spesso fortemente dolorosa, del dopo - incidente. Saremo lieti di ogni segnalazione e a disposizione per ogni ulteriore esigenza delle vittime al nostro recapito presso la segreteria nazionale o attraverso il nostro sito www.vittimestrada.org.

Misure preventive

Una velocità moderata è fondamentale per ridurre drasticamente gli effetti di qualsiasi scontro stradale. Porsi sempre alla guida in buone condizioni psico-fisiche e riposati.

Indispensabili: la patente, il libretto di circolazione, il bollino blu, il certificato d'assicurazione e, se ci si reca all'estero, la carta verde.

L'attrezzatura di emergenza non deve mai mancare: l'obbligatorio giubbino alta visibilità, il triangolo per la segnalazione di panne, il cric e la chiave per i bulloni delle ruote, le catene e spray antiblocco serrature per affrontare possibili rischi di ghiaccio e di innevamento, per viaggi lunghi acqua e plaid d'inverno. Ricordarsi, inoltre, di riempire la vaschetta del liquido lavavetro e di controllare le spazzole del parabrezza.

Utili sono anche un paio di guanti da lavoro e un telo se si pensa di dover probabilmente mettere le catene, indispensabili se si viaggia di notte, una torcia con lampeggiatore di emergenza.

Opportuno è anche dotarsi di una cassetta per il primo soccorso.

Per la manutenzione è consigliabile verificare soprattutto prima di mettersi in viaggio lo stato di carica della batteria ed eventualmente ricaricarla, il livello del liquido lavavetro, lo stato delle spazzole tergicristallo, l'orientamento dei proiettori e il buon funzionamento di tutte le luci, la pressione delle gomme.

Conservare nel cruscotto materiale per utili annotazioni, carta, penna e macchina fotografica o cellulare dotato di fotocamera, torcia elettrica con batterie efficienti e cariche per visibilità in ore notturne, per raccogliere dati quali numero di targa, denominazione esatta della assicurazione da rilevare ed annotare leggendo il contrassegno sul parabrezza del veicolo antagonista, dati del conducente e del proprietario, telefoni e dati relativi ai testimoni e più copie del modulo CAI detto modulo blu che viene fornito dall'assicuratore.

Sintonizzarsi su isoradio e notiziari del traffico.

1. Attività immediate

La prima cosa da fare dopo il verificarsi di un incidente è quella di mantenere la calma, rendersi conto di quello che è successo **e chiamare o far chiamare i soccorsi tramite il 118, numero della emergenza sanitaria, il 113 per il pronto intervento di vigili urbani, polizia, carabinieri e il 115 dei vigili del fuoco nei casi gravissimi.**

Dall'intervento tempestivo dei sanitari e dei vigili del fuoco dipenderà la salute delle persone coinvolte ed, a tal fine, è necessaria la precisa indicazione del luogo dove si è verificato l'incidente, e, in autostrada, indicare l'ultima uscita superata e una descrizione delle lesioni subite per la valutazione del grado di emergenza; dal rapporto delle autorità intervenute dipenderà la tutela di ogni diritto leso anche collettivo.

Non scendere mai dal veicolo senza indossare il giubbotto riflettente e collocare nelle immediatezze il triangolo in dotazione al veicolo in modo ben visibile almeno a 150 mt. dal mezzo al fine di evitare ulteriori danni ai già coinvolti o ai terzi che sopraggiungano, accendere le 4 luci di emergenza, non allontanarsi dal luogo dell'incidente e preoccuparsi prima di tutto di portare soccorso ai lesi, ricordarsi di mantenere la calma ed affrontare il dopo incidente con mutuo rispetto nei confronti degli altri.

1. Non spostare mai i veicoli, contro il rischio di spostamento di veicoli in malafede scattare o far scattare, nella immediatezza, delle fotografie sulle posizioni finali inerziali dei veicoli ed annotare, anche chiedendo aiuto a terzi senza perdere tempo inutilmente, le generalità dei coinvolti e soprattutto dei testimoni, fotografare i veicoli, le persone presenti, i dettagli sulla strada come, ad esempio, i rottami sparsi dei veicoli sull'asfalto, e prendere appunti scritti sulla scena.

2. Non spostare i feriti specie, se in stato di incoscienza, a meno che si trovino in situazione di pericolo di incendio o schiacciamento, non levare mai il casco a motociclisti, coprire i feriti.

3. Il modulo "constatazione amichevole di incidente" (modulo CAI, detto anche comunemente CID) è previsto per la raccolta di determinati dati ed è stato previsto per la raccolta di dati in relazione a tutti gli incidenti stradali a prescindere dall'aver riportato lesioni o solo danni ai mezzi o a cose; una volta sottoscritto da

entrambi i conducenti ha valore di prova confessoria in merito alle dichiarazioni utili ai fini di giustizia e risarcitori, e deve essere diviso in due copie per ciascun conducente o in più moduli per più veicoli coinvolti; va allegato successivamente alla richiesta di risarcimento, per cui va conservato.

4. È opportuno firmare tale modulo solo se si è certi di aver raccolto esattamente i dati ed essere perfettamente sani e lucidi, se si è sicuri di ciò che si scrive e se il modulo è riempito completamente ed in modo autonomo, mai far scrivere da altri la propria parte del modulo: nel dubbio e nella insicurezza è meglio non sottoscrivere nulla e limitarsi a prendere dati o a farli prendere dalle autorità intervenute.

5. Se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati con precisione:

- data, luogo ora del sinistro;
- tipo e targa dell'altro autoveicolo;
- compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (il consiglio è di annotare immediatamente dopo l'incidente l'impresa di assicurazione leggendo il contrassegno esposto sul parabrezza);
- cognome, nome, indirizzo, numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;
- generalità del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente;
- descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
- generalità degli eventuali feriti;
- generalità degli eventuali testimoni;
- autorità eventualmente intervenute;

2. Accertamenti

L'Autorità di polizia che interviene è, in genere, la Polizia Municipale nelle città, la Polizia Stradale o i Carabinieri nelle piccole cittadine, nei paesi e sulle strade extra-urbane, solo la Polizia Stradale in autostrada.

L'Autorità intervenuta effettua gli accertamenti del caso rispetto: - alle persone coinvolte (illese, ferite o decedute che siano); - ai veicoli, ai loro proprietari, ai danni ed alle Compagnie assicuratrici; - alle condizioni della strada, del tempo e del traffico; - alla presumibile dinamica dell'incidente: - alle dichiarazioni di eventuali testimoni.

È essenziale aiutare, per quanto è possibile, a dare indicazioni circa quanto avvenuto prima dell'arrivo. Le persone coinvolte devono esigere, se sono in grado di farlo, la massima attenzione negli accertamenti, così come possono suggerire indagini o chiedere che siano verbalizzate particolari situazioni e dichiarazioni, richiedere di esercitare con fermezza la facoltà di impiegare gli strumenti di accertamento finalizzati allo stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope (purtroppo la disciplina in materia non prevede un obbligo per coloro che di autorità intervengono ma solo una facoltà che talvolta non viene esercitata...)

Se viene richiesto di firmare un verbale è necessario leggere le dichiarazioni che vengono attribuite come personalmente rese con attenzione prima di sottoscrivere,

chiedendo di apportare modifiche o correzioni o addirittura integrazioni qualora non condivisibili pienamente.

L'Autorità che rileva l'incidente può disporre il sequestro dei mezzi coinvolti che verranno ricoverati in appositi depositi giudiziari e chiedere di sottoporsi con diligenza a test e analisi di sangue ed urine, **ai quali non è possibile rifiutarsi senza confermare il sospetto e subire le conseguenze dell'atto omissivo penalmente rilevanti e sanzionabili.**

Può ritirare immediatamente la patente ogni volta che accerti violazione del Codice della strada per la quale è prevista sospensione della stessa patente - e dovrebbe sempre farlo quando vi sono morti o feriti gravi plausibilmente causati dalla violazione accertata.

Il periodo di sospensione della patente, ritirata o no immediatamente, verrà poi stabilito dal Prefetto o dal Giudice.

I dati raccolti dall'Autorità intervenuta vengono riassunti in un'informativa.

Se vi sono lesioni alle persone tale informativa è inviata al Pubblico Ministero della Procura competente per il Comune nel quale si è verificato l'incidente dato che l'ipotesi di lesioni personali colpose, così come l'omicidio, è rilevante ai fini penali. Per questo i dati relativi al rapporto vengono secretati e le autorità rilasciano nei giorni immediatamente successivi solo i dati relativi ai conducenti ed ai veicoli, nel tempo dei tre mesi utili all'eventuale denuncia querela, occorre sempre una autorizzazione del Pubblico Ministero per ottenere i dati completi dei rapporti.

3. Primi provvedimenti

Chiedere l'esatta ubicazione del deposito giudiziario ove saranno destinati i mezzi sequestrati. Se vi sono solo danni a cose i coinvolti nell'incidente hanno diritto di avere dall'Autorità intervenuta, nei debiti tempi, copia di detta informativa. **Se vi sono danni a persone**, la copia deve essere rilasciata dopo la chiusura delle indagini preliminari, ovvero dopo tre mesi dalla data dell'incidente, termine utile per chi ha subito lesioni personali colpose per proporre una denuncia querela e avviare così un procedimento penale nei confronti della persona ritenuta colpevole o nei confronti di ignoti da identificare e rintracciare ai fini di giustizia.

La querela è assolutamente consigliabile come necessaria ai fini di migliori indagini sia da parte della Procura che difensive da parte del proprio avvocato, che andrà appositamente nominato con tale facoltà di svolgere indagini; qualora si ritenga il fatto come gravemente offensivo o si comprenda che il colpevole tenti di eludere le indagini o alterare la verità o non dimostri un atteggiamento umano nei confronti della vittima, il reo sarà anche maggiormente responsabilizzato in relazione alla propria condotta e le conseguenze lesive ed offensive dell'incidente stradale non verranno soltanto viste come un fatto riguardante l'assicurazione.

Copie del rapporto e degli atti di indagine potranno quindi aversi dietro richiesta ed ottenimento di una specifica autorizzazione da parte della Procura della Repubblica.

Nei casi di morte un familiare deve procedere al riconoscimento del cadavere.

Se il Pubblico Ministero dispone accertamenti sul cadavere o l'autopsia, la AIFVS consiglia i familiari di nominare nelle immediatezze un medico legale di propria fiducia per seguire queste indagini: è uno dei casi nei quali il Pubblico Ministero

nomina o fa nominare subito un avvocato per l'indagato e dispone un accertamento irripetibile. E' quindi assolutamente consigliabile per i congiunti superstiti nominare sempre un proprio medico legale di fiducia che possa partecipare alle operazioni disposte dal giudice ed ai prelievi per ogni evenienza difensiva e di tutela dei propri diritti.

Occorre, in caso di incidente per colpa derivante da insidia stradale, far accertare nelle immediatezze dei giorni successivi dell'incidente a mezzo di un perito tecnico di parte con indagini difensive o ricorrendo al Giudice del Tribunale per un accertamento tecnico preventivo lo stato dei luoghi e la pericolosità, l'insidia che ha causato l'incidente prima che le cause dell'incidente vengano rimosse, come spesso succede, oltre a pretendere dalle autorità intervenute di rilevare con ogni mezzo specie video e fotografico le cause della produzione dell'evento dannoso.

I veicoli coinvolti in incidenti stradali non vanno mai riparati prima che si sia proceduto all'accertamento valutativo e fotografico del danno a propria cura e spese con un perito tecnico estimatore o un competente e professionale autoriparatore di parte, o in casi di danni di rilevante entità a mezzo di accertamento tecnico preventivo giudiziale che si propone al Tribunale con idoneo ricorso, in caso di riduzione del veicolo allo stato di relitto sarà opportuno conservare al di là dell'eventuale sequestro il rottame fino a che ogni più opportuno accertamento non sia stato effettuato ai fini di giustizia. In caso di richiesta di un preventivo ad un autoriparatore aver cura che venga sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare stesso e che sia dettagliato voce per voce e non generico e riassuntivo, altrimenti sarà inutile ai fini risarcitori e processuali.

4. Testimoni

Le indicazioni di chi assiste ad un incidente stradale possono risultare determinanti per stabilire le modalità del sinistro e le responsabilità dei coinvolti. E' quindi opportuno che il danneggiato chieda subito dopo l'incidente, se può, nomi e indirizzi dei presenti, insistendo per averli. L'obbligo di testimoniare è infatti imposto dalla legge e allontanarsi per evitare grane significa negare a chi è stato ferito o magari ucciso senza colpa quella giustizia che pretenderemmo per noi e i nostri cari. Chi invece presta il proprio nome come teste di compiacenza pur non avendo visto nulla e non sapendo nulla di un certo incidente, corre il rischio di una condanna penale oltre che del giusto disprezzo di chi ha danneggiato.

Chi favorisce ed aiuta ad eludere le indagini commette il reato di favoreggiamento.

5. Avvocati

Chi resta coinvolto in un sinistro riportando lesioni personali, e ancora più chi ha perduto un familiare sulla strada, deve rivolgersi obbligatoriamente ad un avvocato esperto in materia di tutela dei diritti delle vittime; l'avvocato difensore della vittima deve avere una particolare formazione e specializzazione e approfondita conoscenza della vittimologia, della medicina legale e delle assicurazioni, della psicologia forense, della psichiatria forense, della criminalistica e della criminologia, della infortunistica stradale tecnica dinamica e medica biomeccanica.

Per conoscere i nomi dei professionisti esperti in tali materie si deve fare ricorso

alla provata esperienza da parte di terzi che già ci sono passati, anche la ricerca su Internet può servire a dare dimostrazione della esperienza acquisita e della professionalità; per questo l'AIFVS per raggiungere il suo scopo di dare giustizia ai superstiti offre un servizio di assistenza legale a particolare convenzione con avvocati di comprovata esperienza, che hanno fatto la scelta di non difendere imputati e che curano in modo approfondito la propria formazione con la partecipazione assidua a seminari e corsi di aggiornamento ed in particolar modo alle occasioni di formazione professionale promosse dalla stessa AIFVS a livello nazionale con il patrocinio delle Istituzioni; gli avvocati che svolgono servizio di assistenza legale per la Associazione operano in favore delle vittime a livello nazionale non solo con professionalità di alta qualità ma anche con spirito di sussidiarietà e solidarietà. Non è necessario, ma è preferibile che l'avvocato scelto sia del luogo dove si è verificato l'incidente o si risiede, l'importante è che abbia spessore e qualità professionale.

E' in genere preferibile evitare indicazioni da sconosciuti o agenti di assicurazione o intermediari speculatori senza titolo professionale alcuno o cedere a pressioni e raccomandazioni circa la scelta del legale, soprattutto nelle immediatezze dell'incidente stradale, periodo in cui si è confusi e disorientati; è consigliabile alla vittima non affidarsi agli avvocati fiduciari delle assicurazioni che hanno "forma mentis" e ruolo di contrasto dei diritti delle vittime e di difesa dell'impresa di assicurazioni di fronte alle richieste di giustizia in sede penale e di risarcimento. Anche chi si avvale di una copertura assicurativa di tutela legale può indicare il nominativo di un avvocato di propria fiducia.

La scelta del legale deve ricadere su di un avvocato non esperto soltanto di "infortunistica stradale" ma esperto in indagini difensive, per questo la scelta non deve essere casuale, ma assolutamente approfondita e meditata.

Il risarcimento del danno alla persona è divenuto, purtroppo, un fatto imprenditoriale a scapito della vittima che viene vista troppo spesso come una possibilità di lucro; l' Associazione consiglia di non rivolgersi a strutture, società o agenzie che fanno del sinistro uno scopo di mero lucro, di diffidare di chi promette risarcimenti anche ingenti a costo zero sotto varie spoglie finanche associative assumendosi ogni spesa dato che sottrarrà alla fine una parte cospicua del risarcimento a caro prezzo finale e rivolgersi sempre comunque ad uno studio legale di un avvocato di provata esperienza che risponderà avanti al proprio ordine di appartenenza della sua condotta anche sotto il profilo deontologico e che sarà in grado di affrontare ogni risvolto giudiziario avendone la legittimazione attiva da parte dello Stato.

6. L'attività professionale dell'avvocato

L'avvocato della vittima assume il mandato e svolge indagini difensive raccogliendo le prove della responsabilità e dei danni, prenderà contatto con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Giudice di Pace penale in caso di lesioni o presso il Tribunale in caso di omicidio e successivamente richiederà copie degli atti per l'esame, potrà fare sopralluoghi, rilievi e misurazioni, nominare a sua volta periti medici legali o periti tecnici per determinare quale sia stata la dinamica del sinistro e argomentare a contrario perizie di altri consulenti, effettuerà le

necessarie contestazioni ai terzi, provvederà al coordinamento della attività istruttoria e di indagine sulle conseguenze del danno da pregiudizio esistenziale, del danno biologico e morale e del danno patrimoniale avvalendosi in equipe dei propri consulenti tecnici fiduciari medici legali e psicologi forensi, richiederà il risarcimento del danno in via stragiudiziale e tratterà con il responsabile civile impresa di assicurazioni, parteciperà al procedimento penale quale difensore della persona offesa fin dall'inizio delle indagini e dalla prima udienza utile in cui potrà presentare la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno o una causa civile ordinaria; per i casi di urgenza e di modificazione dello stato dei luoghi o di imminente intervento chirurgico potrà anche esperire un accertamento tecnico preventivo o richiedere sequestri anche conservativi.

7. Onorari e spese legali

La vittima può rivolgersi per la tutela dei suoi diritti ad un avvocato e concordare all'inizio per iscritto un patto di quota lite per il pagamento degli onorari e delle spese che di solito vengono indicati per prassi italiana nella percentuale forfettaria fino al 10% dell'importo del risarcimento ottenuto, oltre Iva 20% dell'importo imponibile e contributo 2% della Cassa di Previdenza Forense.

Gli avvocati convenzionati con l'AIFVS offrono l'assistenza legale alle vittime a particolari condizioni.

L'onorario dell'avvocato varia a seconda della complessità, importanza e difficoltà e della lunghezza del procedimento penale e/o della causa civile a causa delle possibili contestazioni ed eccezioni e non è dunque possibile definirlo preventivamente con esattezza.

Esistono però, per l'attività che l'avvocato svolge prima e durante il processo, tariffe nazionali ministeriali che il danneggiato ha diritto di farsi precisare ed illustrare dal legale prescelto; è buona norma chiarire fin dall'inizio anche per iscritto le modalità di pagamento degli onorari.

Se privo di reddito, o con reddito molto basso, il danneggiato può chiedere che l'avvocato sia pagato dallo Stato rivolgendosi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale e richiedendo assistenza legale sia penale che civile, il Consiglio delibererà la autorizzazione in relazione alla difesa a carico dello Stato integralmente.

L'avvocato può chiedere acconti sia per le spese previste necessarie per intraprendere una causa civile (come il contributo unificato richiesto dalla giustizia per finanziare i costi degli apparati giudiziari) che per i suoi compensi, ed ha diritto di ottenere il saldo del lavoro svolto anche se è negativo l'esito della causa penale o civile o se rinuncia legittimamente al mandato per contrasti con il danneggiato o se il mandato viene revocato. L'avvocato può presentare parcella anche superiore a quanto liquidato dal Giudice o dall'impresa di assicurazioni come suo compenso, ma tale parcella può, se evidentemente ritenuta eccessiva, essere contestata dal danneggiato davanti all'Ordine degli Avvocati ed eventualmente davanti al Giudice del Foro di appartenenza dell'Avvocato ed il Tribunale potrà, quindi, esaminarla e provvedere ad una riduzione nonostante il parere di congruità dell'Ordine verificando i diritti-competenze pretesi, l'attività effettivamente svolta e

l'ammontare degli onorari che variano tra un minimo ed un massimo. Il danneggiato deve esigere fattura per ogni pagamento. In caso di disaccordo sull'entità degli onorari dovuti è sempre utile fare chiarezza e trovare una possibilità di mediazione anche tramite **il nuovo avvocato** subentrante nella difesa che avrà, tra l'altro, **l'obbligo deontologico di preoccuparsi del pagamento della attività svolta dal precedente difensore.**

In caso di definitivo accordo stragiudiziale la Compagnia assicuratrice del responsabile paga in genere all'avvocato a titolo di compenso una percentuale intorno al 10% oltre Iva e Cassa di Previdenza Avvocati, in aggiunta al risarcimento riconosciuto al danneggiato e con espressa indicazione sulla quietanza dell'importo pagato. Tale percentuale può, nei casi di lesioni gravi o di morte, raggiungere importi notevoli e comunque maggiori di quelli spettanti al legale secondo tariffa per il lavoro che verrebbe svolto tramite il processo. L'interesse dell'avvocato alla transazione può essere in tal caso maggiore di quello del danneggiato, che deve, dunque, accettare il risarcimento a lui proposto solo ove sia ragionevolmente certo di non potere ottenere di più dal Giudice. Quando, invece, la Compagnia assicuratrice paga solo in acconto effettuando una offerta formale che per legge è obbligatoria - e dunque senza quietanza liberatoria e senza espressa attribuzione di somme all'avvocato, il danneggiato è tenuto al pagamento del lavoro svolto, salvo patto specifico. Il danneggiato deve esporre sin dall'inizio all'avvocato, in modo chiaro e completo, lo svolgimento dei fatti e le proprie aspettative. La vittima deve fornire all'avvocato, al medico legale ed allo psicologo forense tutte le indicazioni e la collaborazione che gli si richieda. Prima di intraprendere ogni azione suggerita dall'avvocato la vittima può chiedergli precisazioni sui risultati e sui costi prevedibili, deve seguirne il lavoro con fiducia, ma anche con attenzione e deve sollecitarlo con cortesia, tenendo presente che ogni azione è soggetta ai tempi lunghi ed alle incertezze della nostra "giustizia".

8. Procedimento penale

Si deve, anche se è palesemente ingiusto, tenere presente che l'intera struttura del processo penale è volta a favorire il responsabile, mentre al danneggiato non vengono riconosciuti diritti o solo in termini minimi. E' presente in Parlamento un progetto di legge che intende restituire dignità e poteri processuali alle parti offese dando garanzia costituzionale ai diritti ed alle facoltà delle vittime. Il procedimento penale si svolge dinanzi al Giudice del luogo ove si è verificato l'incidente e si apre quando il Pubblico Ministero riceve l'informativa dell'Autorità intervenuta.

Se vi sono state lesioni personali, ma non morte, il danneggiato può sporgere querela contro il responsabile anche se ignoto, chiedendo che ne venga accertata la responsabilità. La querela deve essere presentata personalmente, entro tre mesi dall'incidente, ad una Autorità di polizia o ad un Ufficio della Procura della Repubblica, il presunto responsabile viene, secondo i casi, sottoposto a indagini e poi eventualmente imputato di: lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime (reclusione fino a 2 anni e multa, a seconda della gravità, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge) La querela, che può essere ritirata se intervenga poi un accordo, facilita in genere il risarcimento del danno. Se la

querela manca, il procedimento penale viene archiviato. **In caso di morte**, invece, il procedimento penale viene portato avanti dal Pubblico Ministero d'ufficio e cioè senza bisogno di querela. Il presunto responsabile viene, secondo i casi, sottoposto ad indagini e poi eventualmente imputato di omicidio colposo (reclusione da 2 anni a 7 anni e fino a 15 anni se vi è un morto e uno o più feriti, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge). Nella pratica le pene applicate dai Giudici sono spesso molto basse e spesso in modo astratto inferiori a due anni di reclusione, soggette alla cosiddetta "sospensione condizionale", il che significa che vengono inflitte ma non scontate di fatto. *Contro questa situazione è presente in Parlamento un progetto di legge che chiede pene più severe e comunque effettive per l'omicidio e le lesioni personali colpose per lesioni gravi e gravissime. Nella fase delle indagini preliminari la persona offesa e, se questa è deceduta, i suoi prossimi congiunti, possono intervenire nel procedimento nominando sin dalle immediatezze un difensore ed esercitando i propri giusti diritti di difesa.*

E' assolutamente necessario nominare un difensore della persona offesa anche per potersi opporre alla eventuale archiviazione e far svolgere autonome indagini difensive anche tramite propri consulenti tecnici. Se non si nomina un difensore della persona offesa si corre il rischio che il procedimento penale venga archiviato senza che la persona offesa lo sappia dato che solo se si richiede di essere avvisati dell'archiviazione la Procura è costretta alla notifica dell'avviso di archiviazione ed i tempi sono poi molto stretti, solo dieci giorni, il che richiede una prontezza di riflessi dell'avvocato straordinaria spesso con l'abbandono della attività in corso per poter richiedere le copie degli atti, ritirarle nei giorni successivi, esaminarle, redigere e depositare l'atto di opposizione che spesso richiede idonee consultazioni con i propri tecnici ausiliari.

A partire dalla imputazione del responsabile, cioè dall'udienza preliminare in avanti, **le stesse parti lese possono costituirsi parte civile** - ed è senz'altro utile che lo facciano - chiedendo la condanna del responsabile in solido ai responsabili civili impresa di assicurazioni e proprietario del veicolo se diverso dall'imputato e il risarcimento del danno subito che dovrebbe dunque essere liquidato dal Giudice nella sentenza di condanna. **Chi è stato risarcito non può costituirsi parte civile nel procedimento penale**, ma può, come persona offesa dal reato, nominare un difensore, presentare memorie, indicare testi, chiedere accertamenti e assistere alle udienze (ma senza facoltà di parola, in pratica il difensore non potrà divenire parte attiva e si assisterà passivamente al processo nei vari gradi di giudizio, primo grado, appello e cassazione in pendenza di impugnazione).

Il risarcimento se avvenuto integralmente preclude alla vittima la possibilità di chiedere personalmente giustizia tramite il proprio avvocato nel processo penale che lo riguarda e questo perché la nostra costituzione all'articolo 111 del giusto processo non garantisce espressamente i diritti e le facoltà delle vittime, e non dà così alle vittime il diritto di cittadinanza processuale al pari dell'imputato. Per tale motivo prima di accettare un risarcimento e soprattutto **prima di firmare un atto di quietanza o richiedere il risarcimento occorre pensare e meditare su cosa si vuole dalla giustizia**, ovvero la giusta pena del responsabile o il risarcimento o entrambe le cose. Se il danneggiato aderisce alla AIFVS, associazione priva di

fini di lucro e riconosciuta di utilità e promozione sociale, può sollecitare la sua diretta costituzione di parte civile quale associazione di promozione sociale - ente collettivo nel processo che lo riguarda con l'avvocato dell'associazione, onde avere il conforto - e portare davanti al Giudice il peso e l'importanza rappresentativa della collettività degli offesi dalla strada: ogni morte, ogni grave lesione infatti non lede solo e soltanto la diretta vittima, ma anche coloro che del diritto alla giustizia della vittima ne hanno fatto una missione di servizio e di volontariato attivo con impegno e dedizione, e grazie ai quali in Italia le riforme per la sicurezza stradale e la giustizia per le vittime della strada sono state avviate e raggiunte negli ultimi dieci anni ed in particolare di recente.

Anche il dolo eventuale nell'incidente stradale è stato promosso dalla AIFVS nelle aule di giustizia e presso le Procure della Repubblica per combattere la pigra prassi della contestazione dell'omicidio colposo anche in casi di evidente condotta con responsabilità dolosa indiretta.

Il procedimento penale viene seguito nella fase delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero (P.M.). Al termine delle indagini il P.M. presenta al Giudice penale richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio (cioè di inizio del processo vero e proprio contro l'imputato). Il danneggiato può presentare opposizione contro la richiesta di archiviazione eventualmente avanzata dal P.M. al Giudice. Una volta emesso dal Giudice il decreto di archiviazione può invece chiedere tramite il P.M. la riapertura delle indagini solo provando la necessità di nuove investigazioni. Se il Giudice decide invece per il processo, ordina il rinvio a giudizio e fissa la data dell'udienza preliminare.

Prima di tale udienza, o in essa, l'imputato può chiedere al Giudice, d'accordo o no con il Pubblico Ministero, l'applicazione di una pena (**patteggiamento**) che in genere è prossima a quella minima e per di più ridotta di un terzo. Il Giudice può rifiutare il patteggiamento se ritiene che la pena indicata non sia adeguata alle circostanze del reato ed alle conseguenze che la condotta delittuosa ha provocato alle vittime familiari superstiti che quindi hanno la facoltà di rappresentare con memorie e allegazioni tutto ciò che è scaturito sul nucleo familiare dall'evento. Quasi sempre il Giudice accetta il patteggiamento come forma di stralcio del processo dal ruolo del Tribunale gravato da migliaia di procedimenti, con la conseguenza che il processo penale non si apre affatto e si chiude appena concluse le indagini in modo sommario e senza alcun approfondimento sulla responsabilità in contraddittorio. Alla vittima dopo la costituzione di parte civile che vedrà liquidate le spese legali non resta allora che chiedere il risarcimento dei danni al Giudice civile.

Nel processo civile, peraltro, la sentenza di patteggiamento non ha valore di riconoscimento formale della responsabilità dell'imputato. La persona offesa o i suoi prossimi congiunti possono manifestare il proprio dissenso alla richiesta di patteggiamento costituendosi parte civile, ma non formalmente opporsi ed hanno diritto di esserne preavvertiti per "interloquire" circa gli eventuali effetti sulla loro pretesa di risarcimento in via civile.

Le vittime possono comunque, eventualmente con l'aiuto della AIFVS alla quale aderiscano, sollecitare il Giudice a non concedere il patteggiamento se la pena richiesta appare troppo bassa e quindi non congrua non solo rispetto alla gravità del

reato commesso ma anche alle conseguenze esistenziali e familiari pregiudizievoli. All'udienza preliminare l'imputato può anche chiedere di procedere allo stato degli atti delle indagini svolte senza il vero e proprio processo dibattimentale (**giudizio abbreviato**), avendo diritto anche in questo caso, se viene riconosciuto colpevole, ad una riduzione di pena pari ad un terzo. *E' presente in Parlamento un progetto di legge inteso a rendere impossibile il patteggiamento o il giudizio abbreviato senza il consenso dei familiari della vittima, o della vittima stessa se sopravvissuta, nei casi di omicidio o lesioni colpose con invalidità permanente superiore al 15% di danno biologico per salvaguardare il diritto delle vittime alla verità.*

L'imputato può in ogni caso, anche durante il processo e salvo che il Giudice intenda interrogarlo, rifiutare di comparire in aula e agire tramite il proprio avvocato quale procuratore speciale. Se il processo penale va avanti è il Pubblico Ministero a sostenere l'accusa contro l'imputato e a chiedere che siano assunte le prove davanti al Giudice.

La parte civile può, a sua volta, partecipare alla istruzione del processo depositando documenti, indicando testimoni, proponendo accertamenti, presentando memorie e consulenti tecnici di parte sia per la responsabilità dell'imputato che per la sussistenza e l'accertamento del danno. Il processo penale si conclude con la sentenza di primo grado contro la quale l'imputato (in caso di condanna), o il Pubblico Ministero (in caso di assoluzione o di condanna ritenuta troppo lieve), o la parte civile (ma questa solo per certi aspetti e a certe condizioni riguardanti il risarcimento richiesto) possono proporre appello alla Corte di appello (in genere nel capoluogo di Regione). Il processo di appello si conclude a sua volta con una sentenza contro la quale si può ricorrere, come sopra, alla Corte di Cassazione (a Roma). Accade troppo spesso che il processo penale, non già chiuso col patteggiamento o col giudizio abbreviato, si estingua per **prescrizione** a causa dei tempi troppo lunghi dei nostri Uffici giudiziari. L'estinzione per prescrizione si verifica in un periodo di tempo - individuato sulla base della pena massima prevista senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le aggravanti, salvo per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale.

La prescrizione si verifica anche se vi sono state sentenze di condanna però impugnate e che perdono allora ogni efficacia penale. Il Giudice che dichiara la prescrizione deve però decidere se confermare la condanna al risarcimento in favore della parte civile.

E' presente in Parlamento un progetto di legge che anche per evitare la prescrizione prevede una accelerazione dei tempi dei procedimenti relativi all'omicidio ed alle lesioni colpose con inabilità totale, accelerazione possibile anche nella attuale disastrosa situazione dell'organico della Magistratura attribuendo a questi procedimenti una corsia preferenziale rispetto a quelli riguardanti reati, anche stradali, di minore allarme e sofferenza personale e sociale. La sentenza penale di assoluzione, come quella di condanna che riconosca il concorso di responsabilità tra imputato e vittima, può rendere difficile o ridurre il risarcimento da parte del Giudice civile e ciò anche se in teoria i due processi, penale e civile, sono completamente autonomi. E' quindi in genere opportuno –

salvo decidere preventivamente con l'avvocato se nel caso specifico non convenga, invece, cominciare senz'altro causa civile – che la vittima o i suoi familiari siano presenti nel procedimento penale sin dal suo inizio, soprattutto per impedire che il processo si concluda a favore dell'imputato con sentenza di assoluzione o pene minimali o che si cancelli per prescrizione.

9. Istruttoria sul danno

Il processo civile non può iniziare se non si invia prima di tutto **una richiesta stragiudiziale per raccomandata all'assicuratore delle responsabilità civili del veicolo che ha causato l'incidente stradale**, è importante però non definire la richiesta di risarcimento, sempre tramite avvocato, prima che il danno si sia consolidato nei suoi effetti permanenti, ovvero fino a quando le lesioni personali non siano guarite e l'invalidità temporanea e permanente non sia stata accertata e quantificata in termini medico legali e psicologici forensi con idonee perizie o l'elaborazione psicologica del lutto in caso di perdita di congiunto non sia finita; si consideri che il lutto ha un periodo di normale elaborazione che si consolida in almeno 18 – 24 mesi per cui definire il risarcimento all'assicuratore prematuramente prima di tale periodo di tempo fa correre il rischio di ottenere un risarcimento parziale, non integrale e non personalizzato in modo da comprendere anche il danno psichico e da pregiudizi esistenziali all'assetto della personalità, alle attività relazionali affettive, familiari, culturali, sociali e ludiche che varia da persona a persona.

L'assicuratore risarcisce solo ciò che gli si chiede per cui se non si forniscono adeguati elementi probatori del danno tramite allegazioni e mezzi di prova (come la documentazione delle spese sostenute, dei ricoveri, degli esami, delle cure e dei certificati medici e psicologici, le perizie valutative medico legali e psicologiche forensi) l'assicuratore non effettuerà alcuna personalizzazione e si limiterà a risarcire e pagare il minimo possibile secondo tabelle astratte ed impersonali, dopo aver effettuato la obbligatoria visita medico legale tramite un proprio medico fiduciario (ancora le imprese di assicurazioni non si sono organizzate per dotarsi di una efficiente rete di fiduciari psicologi forensi con arretratezza rispetto all'evoluzione scientifica nella valutazione del danno alla persona e nominano sempre medici e non psicologi se non in via subalterna).

Chi vuole ottenere rispetto per la propria dignità di vittima e un risarcimento integrale che comprenda ogni voce di danno in modo personalizzato ed adeguato alle condizioni soggettive deve istruire la propria pratica di risarcimento collaborando attivamente e con massima disponibilità personale all'equipe di esperti medici legali e psicologi forensi collaboranti con l'avvocato che redigeranno idonee perizie valutative sulla scorta degli accertamenti diagnostici, esami, visite personali, colloqui clinici e test reattivi mentali psicodiagnostici che dovranno essere svolti per essere poi allegati all'atto di richiesta del risarcimento del danno sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Se il danneggiato si costituisce parte civile nel processo penale non può cominciare parallelamente una separata causa civile. Può invece rivolgersi al Giudice civile se non ha presentato querela, o quando il processo penale

dibattimentale non è stato promosso (per archiviazione o per patteggiamento), o è stato chiuso con sentenza definitiva di assoluzione o dichiarativa della prescrizione del reato. Il Giudice al quale ci si deve rivolgere è il Giudice di Pace per un valore del danno sino a € 20.000,00, il Tribunale per valori superiori. Il danneggiato può scegliere di rivolgersi al Giudice del luogo nel quale risiede il responsabile, o a quello del luogo ove ha sede legale la sua Compagnia di assicurazioni, o infine a quello del luogo ove è avvenuto l'incidente. Per i gradi del processo civile, la sua durata, le necessità dell'assistenza di un avvocato esperto e l'opportunità di seguirne attentamente il lavoro, vale quanto già esposto (pag. 7-8). Le cause civili per danni da omicidio colposo o da lesioni colpose con invalidità permanente conseguente a lesioni gravi o gravissime durano anni, ma l'AIFVS chiede vigorosamente una corsia processuale preferenziale. Nel processo civile il danneggiato deve fornire da solo, proponendola fin dall'inizio, la prova rigorosa sia della responsabilità dei terzi che del proprio danno, anche qui a mezzo di documenti, testimoni, richiesta di accertamenti, deposito di memorie. Va sottolineato che in base al decreto legislativo n. 28/2010, prima di iniziare il processo civile, il danneggiato da incidente stradale ha l'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità del giudizio. Tale procedura, peraltro, produce alcuni benefici fiscali, tra cui l'esenzione dell'imposta di bollo e di ogni altra tassa degli atti relativi, nonché l'esenzione dell'imposta di bollo e di ogni altra tassa degli atti relativi, nonché l'esenzione dell'imposta di registro del verbale di accordo entro il limite di € 50.000,00.

10. Provisionale

Sia nel processo penale che in quello civile il danneggiato può chiedere un'anticipazione del risarcimento, cioè un vero e proprio acconto su quella che sarà la liquidazione finale del danno, detta provvisionale indipendentemente dallo stato di bisogno. Il Giudice può concedere tale anticipazione nei limiti per i quali ritenga raggiunta la prova sia della responsabilità che del danno. La provvisionale può essere richiesta nell'attesa che il danno alla persona si sia consolidato nei suoi effetti invalidanti permanenti o prima che le cure e le terapie siano finite avviando una mirata trattativa con l'assicuratore che si limietrà a concedere un acconto modesto da imputare sul maggior credito risarcitorio.

11. Risarcimento del danno

Il risarcimento può essere chiesto nei confronti del responsabile e verrà pagato transattivamente (cioè sulla base di un accordo accettato da entrambe le parti) dalla Compagnia che lo assicura (l'assicurazione è obbligatoria per tutti i veicoli a motore), ovvero liquidato dal Giudice, nella misura della responsabilità, totale o parziale, attribuita a chi ha causato il danno.

Se il danneggiante è ignoto, ma si può provarne la responsabilità, o se non è assicurato, o se la Compagnia che lo assicura è in liquidazione, il danneggiato può chiedere il risarcimento al **Fondo di garanzia per le vittime della strada** che viene gestito per conto del Ministero delle Attività produttive quale socio unico della Consap da varie imprese designate per territorio il cui elenco è pubblicato

dall'Isvap nel sito www.isvap.it

12. Contenzioso

La Compagnia assicuratrice del presunto responsabile può negare ogni responsabilità o formulare un'offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato nei sinistri con soli danni alle cose ed entro 90 giorni in quelli con danni alle persone. Se il danneggiato ritiene insufficiente l'offerta della Compagnia può comunque incassarne l'importo in acconto, continuando a trattare con la stessa Compagnia o, se non vi è possibilità di accordo, chiedendo il saldo in giudizio avanti al Giudice civile.

13. Visite

La Compagnia assicuratrice sottopone in genere la vittima a visita medica da parte di propri Sanitari fiduciari. E' sempre bene che il proprio medico legale di fiducia prenda diretto contatto con il medico legale assicurativo sia per stabilire tempi e modi di visita sia per tentare un accordo conciliativo sulla misura del danno al fine di evitare un contenzioso,

14. Reclami

Il comportamento delle Compagnie assicuratrici durante le trattative o nella liquidazione è quasi sempre, e tanto più quanto più grave è il danno, lento e inteso a stancare il danneggiato.

Nei casi più gravi si può protestare presso la stessa impresa di assicurazioni all'ufficio reclami e se il reclamo non ha esito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP). Se le trattative anche in sede di mediazione obbligatoria falliscono, il danneggiato può rivolgersi al Giudice. Il diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale per lesioni o morte si prescrive in due anni dalla data dell'incidente o dieci anni dalla fine del processo penale che lo riguarda, sempre che non si sia cominciata causa civile. **E' sempre consigliabile, anche se sono in corso trattative, rinnovare prima della scadenza dei due anni l'invio della raccomandata onde far ripartire da capo il biennio di prescrizione.**

15. Il danno alla persona.

Tutti i danni vengono risarciti in proporzione percentuale al grado di colpevolezza del responsabile. Chi subisce lesioni personali o la perdita di un congiunto deve richiedere con apposita allegazione e prova il risarcimento del danno non patrimoniale che comprende il danno biologico, il danno morale ed il danno da pregiudizio esistenziale oltre al danno patrimoniale per mancato reddito, perdita di chanche e spese di cura , terapia ed assistenza e spese legali e di assistenza medico legale e psicologica forense.

A seguito di una recente giurisprudenza deve essere valutata specificatamente anche la sofferenza esistenziale e per questo oltre al danno biologico, riguardante l'integrità psichica e fisica, si deve anche risarcire ogni sofferenza, ogni alterazione della personalità, delle attività realizzatrici e soprattutto ogni alterazione delle relazioni familiari ed affettive e quindi non solo il danno alla integrità fisica

derivante come effetto obiettivo dalla lesione in sé per sé accertabile e verificabile in termini specialistici medici, ma anche ogni conseguente pregiudizio esistenziale. Per questo è divenuto essenziale il contributo peritale dello psicologo forense oltre a quello del medico legale al fine di rappresentare, provare ed ottenere il risarcimento integrale del danno nella sua interezza.

Per gli incidenti occorsi sulla strada in occasione di lavoro (**infortunio “in itinere”**) parte del danno viene risarcita dall'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) che si rivale poi sul responsabile. Altre parti del danno devono essere invece chieste al responsabile e a volte allo stesso datore di lavoro in modo differenziale e residuale, l'inail non risarcisce il danno morale ed il danno da pregiudizio esistenziale, ma solo il danno biologico secondo tabelle del tutto diverse da quelle in uso per la responsabilità civile. Il medico legale, pertanto, dovrà fare una doppia valutazione del danno in base alle due differenti tabelle: inail e responsabilità civile. Da quanto risulterà dovuto a titolo di risarcimento integrale comprensivo di ogni pregiudizio e sofferenza andrà, poi, detratto l'indennizzo pagato dall'Inail a titolo previdenziale.

15a Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all'integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale e psicologica ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito. La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti. Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive. La valutazione del danno biologico è formulata tramite riferimenti tabellari a carattere indicativo/ orientativo utili a garantire la massima omogeneità ed equità operative, che sono stati stabiliti in tabelle ministeriali anche attuariali calmierate per le invalidità dall'1 al 9% per ridurre le entità dei risarcimenti e soltanto medico legali per le invalidità dal 9 al 100%.

Viene risarcito a seconda della entità della lesione, individuata sulla base di un parere medico-legale e psicologico forense.

Il danno biologico temporaneo riguarda i giorni nei quali il danneggiato non ha potuto svolgere o seguire, totalmente o parzialmente, le proprie attività ordinarie della vita.

Il danno biologico permanente si verifica quando la riduzione della salute è presumibilmente irreversibile, permanente a vita e non emendabile e viene calcolato in punti da 1 a 100 secondo una tabella medico legale derivante appunto da lavori di commissioni appositamente istituite presso il Ministero della Salute cui anche l'AIFVS ha partecipato in rappresentanza delle vittime.

15b Il danno psichico si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore tangibile. Infatti, mentre la lesione fisica lascia un segno evidente, il trauma psichico è caratterizzato da manifestazioni che riguardano

appunto la psiche e che spesso non hanno ripercussioni visibili sul corpo del soggetto. Il danno psichico può essere definito come una infermità mentale, una condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che le esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi, nella riduzione di una o più funzioni della psiche. In modo estremamente schematico si può dire che il danno psichico si manifesta in una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.

15c Il danno da pregiudizio esistenziale o altrimenti detto semplicemente danno esistenziale nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta come un'alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali; sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come un'alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni familiari-affettive e nelle attività realizzatrici (riposo, interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di una modificazione peggiorativa dell'equilibrio psicologico e dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.

15d Il danno morale. La giurisprudenza parla di “sofferenza”, in riferimento al danno morale, ponendolo in relazione ad uno stato di tristezza e prostrazione causato dal trauma, che non sempre arriva ad alterare l'equilibrio interno dell'lo e le modalità di relazionarsi con l'esterno. Il danno morale, in sintesi, viene tradizionalmente definito come il turbamento psichico soggettivo e transeunte causato dall'atto illecito; più precisamente viene identificato con la “sofferenza”, cioè con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dall'evento dannoso.

16. Tabelle

Per la valutazione e quantificazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale sarà a breve emanata una apposita tabella da una commissione istituita presso l'ordine degli Psicologi del Lazio.

I giudici dei Tribunali italiani hanno elaborato sistemi matematici pitagorici di liquidazione del danno, le “tabelle” che prevedono somme che aumentano più che proporzionalmente con l'aumentare dell'invalidità e diminuiscono in maniera proporzionale con l'aumentare dell'età. La tabella adottata dalla maggioranza dei Tribunali italiani per la liquidazione del danno alla persona è quella di Milano che indica somme che cumulano in maniera non divisibile danno biologico e danno morale lasciando poi in maniera astratta l'aumento del risarcimento in base alle condizioni soggettive e personali in base a percentuali.

Il giudice sulla scorta di quanto allegato e provato ha il dovere di aumentare

l'importo tabellare minimale di base indicato dalle tabelle del risarcimento, ferme le indicazioni aggiuntive individuate a livello medico-legale e la percentuale del grado di alterazione esistenziale indicata dallo psicologo forense in considerazione delle condizioni personali e soggettive della vittima (cosiddetta "personalizzazione del risarcimento"). Il risultato è che lo stesso danno a parità di età e tipologia della lesione può essere risarcito in termini anche notevolmente diversi a seconda delle qualità personali della vittima. Le liquidazioni del danno alla persona purtroppo variano dal nord al sud dell'Italia anche in base ai costi della vita delle singole città, più al nord e meno al sud. Tale assunto è illogico ed irrazionale ed in contrasto con la costituzione italiana, che assicura il diritto alla eguaglianza ed alla mobilità da una città all'altra del cittadino italiano, europeo ed extracomunitario straniero. E' bene ricordare che ogni essere umano ha pari dignità sociale senza discriminazioni di alcun genere, specie per il risarcimento del danno che subisce alla sua dignità umana ed alla sua esistenza e salute.

Ad impedire questo risultato, assurdo secondo il sentimento popolare, la AIFVS invoca l'applicazione di una tabella unica su tutto il territorio nazionale indicando la tabella di Milano per il solo danno biologico e proponendo sulla scorta della tabella elaborata dal Tribunale di Roma per il danno da morte di congiunto una tabella migliorativa del risarcimento in base alle recenti direttive europee sull'aumento del massimale rc auto che dal vecchio miliardo e mezzo di vecchie lire è aumentato a 2.500.000,00 di euro ed aumenterà a 5.000.000,00 di euro per sinistro. L'AIFVS indica pertanto nell'allegata tabella la somma da ritenere congrua per il risarcimento del danno da perdita di un coniuge, un figlio o un genitore, non condividendo l'enorme ampiezza della forchetta valutativa proposta dal Tribunale di Milano da euro 150.000,00 a 300.000,00 e condividendo l'impostazione di un sistema di calcolo di punti da euro 10.000,00 in base al variare dell'età della vittima e del congiunto superstite, lasciando poi alla valutazione delle risultanze psicologiche forensi l'aumento del risarcimento in base alle condizioni soggettive e personali conseguenti all'evento dannoso.

Il risarcimento del danno alla persona è trasmissibile agli eredi.

E' anche risarcibile agli eredi in termini equitativi circostanziati il danno da sofferenza esistenziale o altrimenti detto tanatologico che la vittima subisce prima di morire per l'agonia sofferente nel periodo di tempo tra l'evento dannoso e la morte non solo in caso di consapevolezza cosciente del termine della propria vita ma anche in stato comatoso. Può anche essere richiesto un danno da inadempiente responsabilità aggravata: quando l'iniziale offerta di risarcimento dovuta dalla Compagnia assicuratrice, manchi del tutto o sia di molto inferiore alla liquidazione poi operata dal Giudice o che si prevede il Giudice operi.

Tabella di riferimento della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
Liquidazione del danno non patrimoniale da morte

Valori minimi inderogabili da personalizzare in aumento per l'effettivo caso concreto in base a presunzioni e indagini specialistiche psicodiagnostiche a carattere specialistico psicologico giuridico e psichiatrico forense (cfr Linee Guida AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica)

Tabella dei Punti

La liquidazione avviene moltiplicando il numero dei punti per 10.000,00 Euro

| Classi | Variabili | Punti | Euro |
|--|--|--------------|-------------|
| Rapporto tra vittima e sopravvissuto | Perdita del figlio | 24 | 240.000,00 |
| | Perdita del genitore | 22 | 220.000,00 |
| | Perdita del coniuge o del convivente more uxorio | 22 | 220.000,00 |
| | Perdita del fratello germano | 10 | 100.000,00 |
| | Perdita del fratello unilaterale | 8 | 80.000,00 |
| | Perdita del nonno | 8 | 80.000,00 |
| | Perdita del nipote ex filio | 5 | 50.000,00 |
| | Perdita del nipote ex fratre | 3 | 30.000,00 |
| | Perdita del cugino | 3 | 30.000,00 |
| Età della vittima | 0-20 | 5 | 50.000,00 |
| | 21 - 40 | 4 | 40.000,00 |
| | 41 -60 | 3 | 30.000,00 |
| | 61 -80 | 2 | 20.000,00 |
| | Oltre 80 | 1 | 10.000,00 |
| Età del congiunto avente diritto al risarcimento | 0 – 20 | 5 | 50.000,00 |
| | 21 -40 | 4 | 40.000,00 |
| | 41 -60 | 3 | 30.000,00 |
| | 61 -80 | 2 | 20.000,00 |
| | Oltre 80 | 1 | 10.000,00 |
| Convivenza tra vittima e congiunto | Vittima e congiunto convivevano | 2 | 20.000,00 |
| | Vittima e cong. non convivevano | 0 | |
| Composizione del nucleo familiare | Assenza di altri congiunti conviventi | 2 | 20.000,00 |

N.b. La tabella si basa sui principi posti alla base delle direttive e raccomandazioni europee (a5-0174/2001 – 2001/220/GAI – 2005/14/CE) per l'aumento dei massimali rc auto a cinque milioni di euro per sinistro per una effettiva salvaguardia della dignità della vittima e per l' integrale risarcimento in base agli aumenti del costo della vita degli ultimi anni

17. RECAPITI UTILI

Telefoni nazionali

La chiamata ai numeri nazionali appresso riportata è in genere gratuita e senza prefisso. Gli enti con numero nazionale hanno in genere anche un numero locale da cercare sull'elenco telefonico.

Emergenza sanitaria: numero nazionale **118**

Polizia di Stato: numero nazionale **113**

Carabinieri: numero nazionale **112**

Vigili del fuoco: numero nazionale **115**

Soccorso stradale ACI: numero nazionale **116**

Altri recapiti utili

Fondo di garanzia per le vittime della strada: Via Yser 14, 00198 Roma - tel. 06 857961 Consap S.p.a.

Assicurazioni (Istituto di vigilanza ISVAP): Via del Quirinale 21, 00187 Roma - tel. 06 421331.

Per ogni esigenza di assistenza legale e psicologica di sostegno contattare la

Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada onlus:

segreteria nazionale Via A. Tedeschi, 82, 00157 Roma - tel. 06 41734624

fax 06 233216163

www.vittimestrada.org - E-mail info@vittimestrada.org

AIFVS gruppo facebook



uniti per fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti

La Costituzione afferma la pari dignità sociale dei cittadini, l'uguaglianza dinanzi alla legge, i diritti inviolabili dell'uomo. Nonostante ciò, ancora oggi si procede per legge e per prassi a favorire l'imputato ed a discriminare le vittime!

L'Italia è un Paese in cui si sottovaluta il reato: le pene sono inadeguate e mai espiate; la prescrizione è usata come ordinaria scappatoia dalle maglie della giustizia; i procedimenti speciali (patteggiamento, rito abbreviato) favoriscono spudoratamente l'imputato; gli esiti processuali sono più attenti ai problemi di edilizia carceraria, piuttosto che alla ricerca della verità.

Non è più accettabile che ancora oggi, nei processi per falsa testimonianza, per favoreggiamento, per trasgressioni compiute dai pubblici ufficiali, dobbiamo sentir dire ai pubblici ministeri che offeso da questi reati è solo lo Stato! E la vittima che sopporta le conseguenze delle false testimonianze e delle trasgressioni, non esiste come persona? Lo Stato ha il potere di risucchiarla, di annullarne la dignità? Sono problemi che riguardano tutti, perchè in uno Stato in cui l'insicurezza è sovrana, il rischio di trovarsi nelle condizioni di vittima è per tutti.

Di fronte al dilagare di un ingiustificato clemenzialismo, una viva indignazione attraversa tutte le vittime ed i loro familiari, e sfocia in una protesta corale per
chiedere

ai Magistrati di esercitare il potere discrezionale non per banalizzare, ma per riconoscere la gravità del reato e del danno, al fine di applicare una "pena congrua", limitando l'accoglimento delle richieste di patteggiamento, la concessione della sospensione condizionale della pena, l'equiparazione delle aggravanti alle attenuanti, ed evitando udienze di mero rinvio;

al Parlamento ed al Governo misure d'urgenza per garantire, in chiave preventiva, una reale deterrenza della pena, ed assicurare:

- 1) garanzia costituzionale per i diritti delle vittime;
- 2) parità processuale tra imputato, vittima e Stato;
- 3) finalizzare il processo alla ricerca della verità;
- 4) corsie preferenziali per i processi riferiti ai delitti contro la persona;
- 5) effettività e certezza della pena;
- 6) risarcimento equo ed integrale;
- 7) uguale assistenza alle vittime dei reati colposi e dolosi, e costituzione dei centri di assistenza per le vittime.

**UNISCITI A NOI PER DARE GIUSTIZIA ALLE VITTIME
PER RENDERE LA SOCIETA' PIU' CIVILE E PIU' GIUSTA**

L'Associazione è aderente alla Federazione

FEVR 

Europea delle Vittime della Strada

 **AIFVS**

www.vittimestrada.org